



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA
NEI SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI**

*(Ai sensi dell'art. 23, comma 13, della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i. e della D.G.R.
XI/6101 del 14.03.2022)*

Indice generale

Titolo I – Principi generali

Art. 1. - Ambito di applicazione e finalità.....	4
Art. 2 - Determinazione quote di unità abitative destinate ai SAT.....	4
Art. 3 – Gestione dei servizi abitativi transitori.....	5
Art. 4 – Cessazione della finalità a servizi abitativi transitori.....	6

Titolo II - Requisiti di accesso e criteri di valutazione delle domande

Art. 5 -Soggetti destinatari dei servizi abitativi transitori.....	6
Art. 6 - Requisiti di accesso ai servizi abitativi transitori.....	7
Art. 7 -Durata del periodo di assegnazione al servizio abitativo transitorio.....	8
Art. 8 - Modalità di accesso ai servizi abitativi transitori.....	8
Art. 9 - Subentro nella domanda.....	9
Art. 10 - Responsabile del procedimento dei servizi abitativi transitori.....	9
Art. 11 – Nucleo di valutazione	10
Art. 12 – Modalità di funzionamento del nucleo di valutazione tecnico.....	10
Art. 13 – Criteri di valutazione.....	11

Titolo III – Procedura di assegnazione e stipula del contratto di locazione dei servizi abitativi transitori

Art. 14 - Assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi transitori.....	11
Art. 15 - Programma di recupero dell'autonomia economica sociale e impegni dell'assegnatario...	12
Art. 16 – Stipulazione del contratto di locazione S.A.T.....	12
Art. 17 - Rinnovo del contratto di locazione al servizio abitativo transitorio.....	13
Art. 18 - Subentro nell'assegnazione.....	13

Titolo IV - Impegni e adempimenti del Comune

Art. 19 - Impegni del Comune.....	14
-----------------------------------	----



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Titolo V - Cause risolutive, decadenza dall'assegnazione e conseguenze per il mancato rilascio del servizio abitativo transitorio

Art. 20 - Responsabilità e cause risolutive dell'assegnazione.....	14
Art. 21 - Decadenza dal servizio abitativo transitorio.	15
Art. 22 - Conseguenze per il mancato rilascio del servizio abitativo transitorio.....	15

Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie, abrogazione

Art. 23 - Debito informativo.....	15
Art. 24 – Norme di rinvio.....	16
Art. 25 – Abrogazione.....	16
Art. 26 – Aggiornamenti.....	16
Art. 27 -Clausola di invarianza finanziaria.....	16
Art. 28 – Entrata in vigore.....	16

Allegato 1 – Criteri di valutazione

Titolo I

Principi generali

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni e le modalità di accesso e permanenza ai servizi abitativi transitori prescritti dall'art. 23, comma 13, della Legge regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i. *"Disciplina regionale dei servizi abitativi"*, in applicazione delle determinazioni di cui all'Allegato alla D.G.R. n. XI/6101 del 14 marzo 2022 che ha sostituito il precedente allegato alla D.G.R. n. XI/2063 del 31 luglio 2019.
2. Lo scopo dei servizi abitativi transitori è quello di contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e per "ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa", in particolare nei comuni ad alta tensione abitativa.
3. La programmazione dei servizi abitativi transitori si realizza mediante il piano triennale dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dei suoi aggiornamenti annuali ex art. 6 della L.R. n. 16/2016 e s.m.i. e artt. 2, 3 co. 3, lett. f), e 4, comma 3, lett. e), del Regolamento regionale n. 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i. *"Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici"*, delineato dall'Ambito territoriale di riferimento coincidente con l'ambito territoriale del piano di zona di cui all'art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 *"Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale"*.
4. Il Piano triennale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali, e il piano annuale, comprendente le linee di azione per il contenimento del disagio abitativo e per il contrasto dell'emergenza abitativa ai sensi dell'art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e s.m.i., è approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di riferimento.
5. L'ambito territoriale di riferimento del Comune di Sesto San Giovanni è l'ambito territoriale del piano di zona n. 79 comprendente altresì il territorio del Comune di Cologno Monzese e con ente capofila il Comune di Sesto San Giovanni.

Art. 2

Determinazione quote di unità abitative destinate ai SAT

1. Con la programmazione dell'offerta abitativa, ciascun Ente appartenente all'Ambito del piano territoriale di zona n. 79 determina le unità abitative da destinare a servizi abitativi transitori (SAT) individuandoli nell'ambito del proprio patrimonio tra le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici, servizi abitativi sociali o altra locazione ad uso abitativo.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e s.m.i. e della D.G.R. n. XI/6101 del 14.03.2022 *"Determinazioni in ordine alle condizioni ed alle modalità di accesso e permanenza nei servizi abitativi transitori ai sensi della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16"*, il Comune di Sesto San Giovanni destina una quota del proprio patrimonio abitativo a servizi abitativi transitori nella misura massima del 10 per cento delle unità abitative riservate a SAP che si prevede che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, localizzati sul territorio comunale.
3. Le unità abitative riservate a servizi abitativi transitori sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici per la loro natura transitoria.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

4. Trattandosi di quantificazione definita con il piano annuale sulla base di una previsione, ove il Comune dovesse disporre effettivamente, nel corso dell'anno, di un maggior numero di unità assegnabili, la percentuale definita nel piano potrà essere utilizzata anche con riferimento alle ulteriori unità immobiliari disponibili limitatamente al patrimonio comunale, in virtù di una valutazione effettuata alla luce delle situazioni specifiche emerse sul territorio, qualora siano mutate in modo imprevisto rispetto alle previsioni. Ricorrendo tali circostanze, resta comunque fermo il vincolo della quota massima del 10 per cento delle unità abitative da riservare a SAT nell'ambito del rapporto percentuali SAT/SAP prescritte dall'art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. XI/6101 del 14.03.2023.

5. In attuazione di programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, anche oggetto di esame da parte del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Comune può assegnare una quota aggiuntiva di alloggi SAT rispetto a quelli individuati nel Piano annuale, e comunque nell'ambito della percentuale di cui al comma 2 del presente articolo, anche a nuclei familiari in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali dell'Ente. In tale caso, l'assegnazione è subordinata alla presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali del Comune, che devono predisporre un appropriato programma volto al recupero dell'autonomia economica e sociale, i cui risultati sono presentati nell'ambito del monitoraggio dei protocolli per la sicurezza dei quartieri sottoscritti, anche in sede del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

6. La disponibilità dei SAT può essere, altresì, incrementata con unità abitative conferite da soggetti pubblici e privati, compresi operatori accreditati, da reperire attraverso procedure ad evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa.

Per tali finalità, le unità abitative o loro porzioni, sono temporaneamente escluse dalla disciplina dei servizi abitativi pubblici, previa comunicazione alla Giunta regionale.

7. Il Piano annuale determina inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. e), del Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i., le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori anche per i contratti già stipulati ai sensi dell'art. 15 del R.R. n. 1/2004, nonché dell'art. 34, comma 8, della L.R. n. 27/2009 e s.m.i. relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario, previa verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici ex art. 23, comma 13 bis della L.R. n. 16/2016 e s.m.i.. Trattandosi di contratti già stipulati, a tali fattispecie non si applicano i vincoli dettati per le quote destinate a SAT.

Art. 3

Gestione dei servizi abitativi transitori

1. La gestione delle unità abitative assegnate destinate a servizi abitativi transitori di proprietà del Comune di Sesto San Giovanni è riservata allo stesso Ente comunale che provvede a stipulare il relativo contratto di locazione con l'assegnatario del SAT.

2. Per la gestione dei servizi abitativi transitori individuati nell'ambito delle unità abitative di proprietà comunale o di altro ente pubblico o privato convenzionato con il Comune, l'Ente potrà avvalersi dell'Aler territorialmente competente, ovvero di operatori sociali qualificati selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica e da disciplinare mediante apposite convenzioni, rinnovabili in forma espressa.

Art. 4

Cessazione della finalità a servizi abitativi transitori

1. Attesa la temporaneità funzionale delle unità abitative adibite a SAT, come individuate nella programmazione triennale ed annuale dell'offerta abitativa, dette unità ove non più destinate allo specifico scopo riprendono automaticamente la loro originaria destinazione a servizio abitativo pubblico, sociale o altra locazione ad uso abitativo.
2. Le unità abitative prima destinate a servizi abitativi transitori riassumono, quindi, il vincolo permanente di destinazione a servizi abitativi pubblici, una volta cessata la funzione temporanea individuata dal Comune.

TITOLO II

Requisiti di accesso e criteri di valutazione delle domande

Art. 5

Soggetti destinatari dei servizi abitativi transitori

1. In base al quadro normativo prescritto dall'art. 23, comma 13, della Legge regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i., finalizzato a contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali, i servizi abitativi transitori sono destinati ai seguenti soggetti:

- a.** nuclei familiari soggetti a procedure esecutive di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione;
- b.** nuclei soggetti ad ogni altra esigenza connessa alla gestione di situazioni di grave emergenza abitativa;
- c.** nuclei che abbiano stipulato contratti ai sensi dell'art. 15 del Regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 "*Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41 lett. m) L.R. n. 1/2000*" e dell'art. 34, comma 8, della Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica*", relativi ad alloggi nei quali risiedono componenti del nucleo assegnatario originario (art. 23, comma 13 LR n. 16/2016 e art. 4, comma 3, lett. e) del R.R. n. 4/2017);
- d.** nuclei familiari, in possesso dei requisiti economico-patrimoniali per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, in situazione di fragilità accertata dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del Comune e il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri (art. 23, comma 13, della L.R. n. 16/2016 e s.m.i.).

2. Nella fattispecie di cui alla precedente lettera **a)** possono rientrare, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi:

- 2.1.** nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;
- 2.2.** nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda, a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

2.3. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio in cui abitavano nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda a causa di sua inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente e che permangono in una situazione di precarietà abitativa;

2.4. nuclei familiari che debbono forzatamente rilasciare l'alloggio di proprietà in cui abitano a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole;

2.5. nuclei familiari che abbiano rilasciato l'alloggio di proprietà in cui abitavano, a seguito di decreto di trasferimento del bene pignorato, emesso nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda, per il mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali purché il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole e che permangono in una situazione di precarietà abitativa.

3. La fattispecie di cui alla lettera **b)** del comma 1, del presente articolo, ha carattere residuale perché, tenuto conto anche del numero limitato delle unità abitative disponibili, i servizi abitativi transitori sono inadeguati a comprendere quelle situazioni in cui il progetto di recupero dell'autonomia economica e sociale dell'assegnatario abbia prevalentemente caratteristiche da servizio sociale rispetto all'esigenza abitativa.

4. L'ipotesi di cui alla lettera b), in ragione della sua natura residuale, trova applicazione con riferimento a condizioni di grave disagio, derivanti da una situazione di necessità, limitatamente a circostanze particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.

5. La specificazione della particolarità della situazione di grave emergenza abitativa, da cui dipende la condizione di grave disagio sociale, deve essere declinata, ai fini dell'applicazione della fattispecie contemplata, con apposito provvedimento motivato emesso dal Dirigente del competente Settore del Comune, ovvero dall'Ambito territoriale del piano di zona, in sede di Assemblea dei Sindaci, con il quale viene preventivamente valutato ed adottato lo strumento appropriato al caso di specie.

6. Lo strumento da adottare ai fini dell'attenzione al caso specifico concreto, e circostanziato, potrà operare distintamente sia a livello territoriale comunale, previa istruttoria e acquisizione dei pareri dei servizi comunali competenti, e sia a livello d'Ambito del piano di zona ove la fattispecie bisognosa di intervento necessita di una collaborazione congiunta che riguardi i territori interessati o il solo territorio interessato, fermo restando la preventiva istruttoria e acquisizione dei pareri di competenza qualora necessari.

Art. 6

Requisiti di accesso ai servizi abitativi transitori

1. I Servizi abitativi transitori sono assegnati ai nuclei familiari che risultano in possesso dei medesimi requisiti prescritti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici stabiliti dalla Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i. e art. 7 del Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i..

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non trova applicazione ai casi riguardanti nuclei familiari in situazione di fragilità accertata da parte dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali del Comune, il cui spostamento sia necessario al fine di assicurare l'attuazione di programmi di riqualificazione, nell'ambito di specifici protocolli per la sicurezza dei quartieri, per i quali sono richiesti i soli requisiti economico-patrimoniali previsti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici.

3. I requisiti di accesso al S.A.T. devono essere posseduti sia all'atto della presentazione della domanda e sia all'atto dell'assegnazione, nonché al momento di eventuali rinnovi.

Art. 7

Durata del periodo di assegnazione al servizio abitativo transitorio

1. L'assegnazione al servizio abitativo transitorio a favore del nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici, effettuata con provvedimento motivato dirigenziale del Settore competente del Comune, ha una durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi e comunque sino ad un massimo complessivo di durata del servizio S.A.T. di 24 mesi.

2. La durata dell'assegnazione al S.A.T. potrà, in casi eccezionali, essere rinnovata fino ad un numero massimo complessivo di 36 mesi.

3. In caso di straordinaria eccezionalità della fattispecie, la durata del S.A.T. potrà essere determinata sulla base di un provvedimento deliberativo della Giunta comunale che valuterà il disagio straordinario del caso di specie e la durata entro il periodo massimo previsto dalla legge regionale, previa acquisizione del parere del Nucleo di valutazione tecnico.

Art. 8

Modalità di accesso ai servizi abitativi transitori

1. I nuclei familiari interessati all'assegnazione di una unità abitativa destinata a servizio abitativo transitorio possono presentare, in qualsiasi periodo dell'anno di riferimento, una domanda di S.A.T. al fine di concorrere all'attribuzione di uno degli alloggi individuati numericamente nel Piano annuale dell'Ambito territoriale del Piano di zona n. 79, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, in relazione all'anno in cui è presentata l'istanza S.A.T..

2. Le assegnazioni sono disposte fino ad esaurimento degli alloggi disponibili, determinati nell'anno di riferimento di cui al Piano, e i relativi abbinamenti delle unità abitative S.A.T. prescindono dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare richiedente.

3. Le domande di assegnazione del S.A.T. devono essere presentate da parte dei nuclei familiari aventi diritto redigendo l'apposito modello predisposto dal Comune e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

4. L'istanza S.A.T. dovrà essere presentata, in forma cartacea, o in altre modalità definite dal competente Servizio, presso l'ufficio protocollo generale del Comune.

5. Le domande S.A.T. sono valutate in base alla gravità ed al carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dai richiedenti.

6. Le istanze presentate sono acquisite agli atti del procedimento e restano depositate presso il competente Servizio, conservando la loro validità fino al 31 dicembre di ciascun anno per essere, eventualmente, valutate ove si rendessero disponibili ulteriori alloggi al di fuori di quelli numericamente determinati nel Piano annuale. La valutazione delle istanze e la susseguente assegnazione è subordinata alla disponibilità di altri alloggi oltre a quelli oggetto di programmazione annuale, perché le assegnazioni avvengano entro la soglia della percentuale del 10 per cento.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 9

Subentro nella domanda

1. Qualora dopo la presentazione della domanda di assegnazione si verifica il decesso del richiedente, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella medesima domanda, secondo il seguente ordine:

- a) coniuge; parte di unione civile ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 76/ 2016; convivente di fatto, ai sensi dell'art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, anagraficamente convivente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- b) figli maggiorenni anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente;
- c) parenti fino al terzo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- d) affini fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

Art. 10

Responsabile del procedimento dei servizi abitativi transitori

1. Il dirigente dell'unità organizzativa competente del Comune nomina il responsabile del procedimento per l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento per l'assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi transitori, individuandolo nel dipendente addetto al Servizio.
2. Qualora non sia stata disposta specifica assegnazione del Dirigente con proprio provvedimento, è considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento, identificato nella persona del responsabile del Servizio Welfare Casa.
3. Il responsabile del procedimento, nell'ambito dell'istruttoria del procedimento S.A.T., procede a verificare la sussistenza dei requisiti di accesso ai servizi abitativi transitori in capo ai soggetti richiedenti.
4. Per la verifica dei requisiti di accesso ai S.A.T., il responsabile del procedimento può avvalersi dell'Aler territorialmente competente.
5. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti ad egli riservati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..
6. In particolare, ove accerti nel corso dell'istruttoria, la carenza di documenti, ovvero di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, il responsabile del procedimento dispone il compimento di tutti gli atti necessari e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.
7. Conclusa l'istruttoria, prima della formale adozione del provvedimento negativo, il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
8. La comunicazione dei motivi ostativi sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni, o in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al comma 7.
9. Qualora l'istante abbia presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento ne dà ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
10. Restano salve le altre disposizioni in materia procedimentale di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

11. Contro il provvedimento finale di rigetto della domanda può essere presentata richiesta di riesame entro trenta giorni dalla sua comunicazione. L'Amministrazione si esprime con decisione motivata nei successivi trenta giorni.

12. Avverso il provvedimento definitivo di diniego dell'istanza del responsabile del procedimento, l'istante ha facoltà di proporre ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente ex art. 41 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della notificazione del provvedimento stesso, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla notificazione dell'atto impugnato ex artt. 8 e 9, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m.i..

Art. 11

Nucleo di valutazione tecnico

1. Per valutare la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo transitorio, il responsabile del procedimento si avvale, senza alcun onere per il Comune, di un nucleo di valutazione tecnico composto da personale di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali, appartenente all'amministrazione e all'Aler Milano territorialmente competente.

2. Il Nucleo di valutazione tecnico è costituito da:

2.1. un Dirigente del Comune o da un Responsabile del Settore dei Servizi sociali dell'Ente in qualità di Presidente;

2.2. un dipendente tecnico esperto nelle materie di lavoro sociale, ovvero un assistente sociale o un psicologo, con comprovata esperienza nello specifico settore maturata con riferimento particolare alle famiglie e ai soggetti adulti, che siano dipendenti del Comune o che prestino servizio a favore del Comune in virtù di un contratto d'opera o di appalto di servizi;

2.3. un dipendente dell'Aler Milano territorialmente competente, in possesso di comprovata esperienza in materia di politiche abitative e sociali.

3. Il Nucleo di valutazione è assistito da un segretario, individuato e nominato tra i dipendenti in servizio presso il Servizio Welfare Casa dell'Ente comunale, con funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione del procedimento.

4. Il segretario non è un componente del nucleo di valutazione e non esprime giudizio alcuno limitandosi a compiere atti di mera assistenza all'attività eseguita dal nucleo.

5. I componenti costituenti il nucleo di valutazione tecnico sono nominati, senza oneri a carico dell'Ente, con apposito provvedimento adottato dai rispettivi Dirigenti dell'unità organizzativa ad essi appartenenti.

6. Il nucleo tecnico di valutazione restano in carica per un periodo di durata di tre anni, coincidente con la vigenza del Piano triennale dell'offerta abitativa dell'Ambito territoriale del Piano di zona n. 79, salvo eventuali revoche o sostituzioni laddove necessari.

Art. 12

Modalità di funzionamento del nucleo di valutazione tecnico

1. Verificati i requisiti di accesso ai servizi abitativi transitori, il responsabile del procedimento convoca il nucleo di valutazione tecnico affinché proceda a valutare la sussistenza delle condizioni per l'assegnazione del servizio abitativo.

2. Il nucleo di valutazione tecnico è convocato dal responsabile del procedimento con una cadenza determinata di almeno due volte all'anno, tenuto conto anche del numero delle domande pervenute all'Ente comunale.

3. Il nucleo si riunisce, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, procedendo a valutare quanto posto all'ordine del giorno, sulla base di un elenco di domande predisposto dal competente Servizio abitativo che osservi le date e il numero cronologico di arrivo delle istanze all'ufficio protocollo generale del Comune.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

4. Il nucleo di valutazione tecnico valuta le domande sulla base della gravità e del carattere emergenziale delle condizioni dichiarate dagli istanti.
5. Espressa la valutazione, il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva in merito all'attività di valutazione svolta formulando il relativo parere.
6. Il parere del nucleo di valutazione tecnico, laddove costituito, è obbligatorio, ma non vincolante.
7. I verbali delle sedute sono custoditi dal segretario e restano a disposizione dei componenti del Nucleo per la consultazione.

Art. 13

Criteri di valutazione

1. Il nucleo di valutazione tecnico esprime valutazioni di merito ai sensi dell'art. 12, comma 4, mediante una comparazione effettuata tra le condizioni dichiarate dagli istanti, procedendo ad assegnare un definito punteggio ad ogni elemento sussistente nella fattispecie concreta esaminata, secondo le graduazioni di punteggi stabiliti per ciascuna delle condizioni contemplate nell'Allegato 1 – Criteri di valutazione, allegato al presente regolamento.
2. Terminata la valutazione e l'attribuzione dei punteggi, il nucleo redige un elenco delle domande esaminate secondo un ordine decrescente di punteggio conseguito ed elabora una relazione descrittiva delle analisi dei dati oggettivi che hanno determinato i giudizi da esso espressi numericamente con la compilazione della griglia.
3. A seguito di ciascuna seduta, il nucleo di valutazione tecnico trasmette al responsabile del procedimento la seguente documentazione:
 - a. il verbale delle operazioni di valutazione;
 - b. l'elenco delle domande in ordine decrescente di punteggio;
 - c. le griglie dei punteggi compilate per ciascuna domanda;
 - d. la relazione analitica comprensiva delle motivazioni dei giudizi espressi con annesso il parere obbligatorio, ma non vincolante.

TITOLO III

Procedura di assegnazione e stipula del contratto di locazione dei servizi abitativi transitori

Art. 14

Assegnazione delle unità abitative destinate a servizi abitativi transitori

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 1, e art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. ha il dovere di concludere il procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso motivato.
2. Il procedimento istruttorio e di inserimento nella graduatoria deve concludersi entro il termine di trenta giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda. Sono fatte salve le altre disposizioni di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 laddove applicabili.
3. Il provvedimento espresso di assegnazione deve contenere i seguenti elementi minimi obbligatori:
 - a) estremi identificativi del Comune;
 - b) motivazione dell'assegnazione;
 - c) dati anagrafici dell'assegnatario e dei componenti del nucleo familiare;
 - d) la dichiarazione d'obbligo sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni del nucleo assegnatario, in cui si impegnano nell'attuazione del programma personalizzato di recupero dell'autonomia economica e sociale;
 - e) dati relativi all'unità abitativa assegnata;
 - f) importo mensile del canone di locazione applicato;

- g) data di decorrenza del servizio abitativo transitorio;
- h) data del termine del servizio abitativo transitorio.

4. Per il trattamento dei dati personali dell'assegnatario, i diritti e le libertà fondamentali del medesimo, si osservano le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successivi aggiornamenti.

5. L'assegnazione è disposta prescindendo dalle dimensioni e caratteristiche del nucleo familiare, come stabilito all'art. 8, comma 2.

Art. 15

Programma di recupero dell'autonomia economica sociale e impegni dell'assegnatario

1. Contestualmente all'assegnazione di un alloggio S.A.T., il Comune definisce un programma finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale del nucleo assegnatario denominato "Patto di servizio", determinato sulla base delle condizioni attinenti la fattispecie di emergenza abitativa rilevata.

2. Il Patto di servizio delinea progetti personalizzati per il nucleo diretti ad assicurare l'inclusione economica e sociale dell'assegnatario ai fini del successo di una ripresa dell'autonomia per una giusta dignità sociale.

3. Per il conseguimento della ripresa dell'autonomia socio-economica, l'assegnatario e i componenti maggiorenni del suo nucleo familiare sono tenuti ad adempiere agli obblighi prescritti nel Patto di servizio e a seguire i percorsi di inclusione per essi tracciati con il programma, a pena di decadenza dall'assegnazione al servizio abitativo transitorio.

4. Con l'assegnazione, l'assegnatario si impegna, altresì, a presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio SAP, qualora ne ricorrano le condizioni e in presenza dei requisiti richiesti.

Art. 16

Stipulazione del contratto di locazione S.A.T.

1. Avvenuta l'assegnazione con provvedimento espresso e motivato, il Comune, o per conto di esso il gestore, procede a stipulare un contratto di locazione dell'unità abitativa destinata a servizi abitativi transitori con l'assegnatario.

2. Il contratto di locazione deve contenere la specifica clausola relativa al "Patto di servizio" di cui al precedente articolo 14 con la quale è precisato:

2.1. il programma personalizzato predisposto dal Comune per il nucleo familiare beneficiario dell'assegnazione finalizzato al recupero dell'autonomia economica e sociale;

2.2. l'obbligo dei componenti in età adulta del nucleo familiare assegnatario di partecipare attivamente al programma personalizzato di cui al punto 2.1 per essi delineato, a pena di decadenza dall'assegnazione al S.A.T.;

2.3. l'obbligo dell'assegnatario di partecipare ai bandi pubblicati dal Comune diretti ad assegnare le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP), presentando domanda SAP nel corso del periodo di vigenza del contratto di locazione del servizio abitativi transitorio e di non rinunciare ad una eventuale assegnazione di alloggio SAP a suo favore.

3. Il contratto di locazione precisa, altresì, gli altri obblighi e adempimenti la cui inosservanza determina le cause risolutive dell'assegnazione e del contratto, nonché le altre evidenziazioni inerenti la natura del S.A.T. e le sue derivazioni di cui al successivo articolo 20.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

4. In particolare, il contratto deve prevedere una espressa clausola con la quale è evidenziata la natura transitoria, e provvisoria, del servizio abitativo assegnato, la cui funzione è strettamente connessa al successo del programma personalizzato di recupero dell'autonomia economica e sociale dell'assegnatario, come per egli predisposto dal Comune, e che il servizio abitativo transitorio assegnato non può essere ritenuto ed accettato come una sistemazione stabile, né come una soluzione definitiva al suo bisogno abitativo.

5. Con il contratto di locazione è determinato il canone di affitto che sarà precisato sulla base delle modalità di calcolo previste per le unità abitative destinate a servizi abitativi pubblici (SAP), secondo il valore locativo di cui all'allegato B della legge regionale n. 27/2009 e delle condizioni economiche del nucleo familiare assegnatario.

6. Il contratto di locazione definisce il periodo di durata del servizio abitativo transitorio che sarà definito entro i tempi stabiliti dall'art. 7, comma 1, con l'eccezione prevista dal comma 2 applicabile solo ove ricorre il carattere della straordinarietà.

7. Sono, altresì, possibili contratti di locazione con periodi più brevi di durata fino alla concorrenza del periodo massimo previsto dall'art. 7.

8. La data di sottoscrizione del contratto costituisce il termine a partire dal quale computare la decorrenza del periodo dell'assegnazione del servizio abitativo transitorio.

Art. 17

Rinnovo del contratto di locazione al servizio abitativo transitorio

1. Fermo restando la sussistenza dei requisiti prescritti per l'accesso al servizio, il contratto di servizio abitativo transitorio potrà essere rinnovato a seguito delle valutazioni delle condizioni socio economiche abitative dell'assegnatario e del suo nucleo in termini di permanenza.

2. Il provvedimento di rinnovo dell'assegnazione del servizio abitativo transitorio è adottato dal Dirigente del competente Servizio del Comune sulla base delle medesime condizioni formali e sostanziali prescritte per la prima assegnazione e, precisamente, dovranno sussistere:

2.1. l'istanza del nucleo assegnatario da presentare all'ufficio protocollo generale del Comune non oltre il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine del servizio abitativo transitorio;

2.2. la verifica della permanenza dei requisiti effettuata dal responsabile del procedimento;

2.3. la relazione e il parere motivato e obbligatorio, ma non vincolante del nucleo di valutazione tecnico;

2.4. l'aggiornamento del programma personalizzato di recupero dell'autonomia economica e sociale dell'assegnatario.

3. I contratti di locazione S.A.T. possono essere rinnovati anche per periodi brevi, fermo restando il periodo di durata complessiva stabilita all'art. 7 determinata dalla somma dei periodi contrattuali rinnovati.

4. Costituisce legittimo motivo di diniego al rinnovo del contratto di locazione, il mancato pagamento dei canoni e oneri accessori.

Art. 18

Subentro nell'assegnazione

1. Il diritto al subentro nell'assegnazione e nel contratto di locazione dell'unità abitativa destinata al servizio abitativo transitorio, per il periodo contrattuale residuale, può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici:

- a) componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione, che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario fino al momento del suo decesso;
- b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso;
- b-bis) i componenti del nucleo familiare, sia ascendenti che discendenti di primo grado, a condizione che l'ampliamento del nucleo sia stato autorizzato da almeno dodici mesi antecedenti il decesso dell'assegnatario.
2. Il requisito della continuità nella convivenza, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, non è richiesto se il decesso dell'assegnatario è avvenuto in strutture socio-sanitarie, assistenziali o in istituti di detenzione presso i quali l'assegnatario ha trasferito la residenza.
3. E' fatta salva l'applicazione dei commi 2, 3, 4 e 4bis dell'art. 21 del Regolamento regionale Lombardia 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i. in materia di diritto di subentro nell'assegnazione.
4. Il Comune procede all'autorizzazione o al diniego del subentro, previa verifica dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici e delle condizioni previste dal presente regolamento ai fini dell'assegnazione S.A.T..In caso di autorizzazione al subentro, il nuovo assegnatario ha diritto a ottenere la voltura del contratto di locazione da parte del Comune o, per esso, da parte del gestore.
5. Il provvedimento di diniego deve essere motivato e deve riportare l'indicazione del termine per il rilascio dell'unità abitativa S.A.T., che non può essere superiore a due mesi. Avverso il diniego è ammessa, entro trenta giorni dal ricevimento del diniego stesso, richiesta di riesame al Comune che si esprime nei successivi trenta giorni. In caso di rigetto della richiesta di riesame, Il Comune fissa il termine per il rilascio dell'unità abitativa, che non può essere superiore a due mesi.
6. In caso di decesso dell'assegnatario, e in mancanza di componenti il nucleo familiare coabitanti, l'ente proprietario provvede all'immediato reintegro nel possesso dell'unità abitativa e alla messa in custodia dei beni mobili presenti, previa redazione di apposito inventario alla presenza di pubblico ufficiale, dandone comunicazione a eventuali eredi.

TITOLO IV

Impegni e adempimenti del Comune

Art. 19

Impegni del Comune

1. Il Comune si impegna a predisporre ed attuare, in collaborazione con l'assegnatario, un programma di recupero dell'autonomia economica e sociale che tenga conto delle condizioni e caratteristiche esigenze del medesimo e che si concreta in un Patto di Servizio diretto a realizzare progetti di inclusione sociale volti al superamento del disagio socio-economico-abitativo del beneficiario.
2. Il Comune, compatibilmente con i propri vincoli e stanziamenti di bilancio, è tenuto altresì ad assicurare la manutenzione straordinaria del servizio abitativo transitorio.

TITOLO V

Cause risolutive, decadenza dall'assegnazione e conseguenze per il mancato rilascio del servizio abitativo transitorio

Art. 20

Responsabilità e cause risolutive dell'assegnazione

1. L'assegnazione di una unità abitativa transitoria comporta per l'assegnatario l'osservanza di obblighi la cui violazione è causa di risoluzione dell'assegnazione stessa, ovvero del contratto di locazione stipulato.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

2. Costituiscono cause risolutive dell'assegnazione e del contratto:

- 2.1. l'aver conseguito l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi;
- 2.2. il mancato trasferimento del beneficiario nell'alloggio assegnato, senza giustificati motivi, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione;
- 2.3. la cessione o l'uso, in tutto o in parte, dell'alloggio assegnato da parte del beneficiario a terzi;
- 2.4. la non stabile abitazione nell'alloggio assegnato per un periodo di oltre 6 mesi consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto;
- 2.5. il mutamento della destinazione d'uso durante il periodo di assegnazione temporanea da parte dell'assegnatario;
- 2.6. l'aver adibito l'alloggio e sue pertinenze ad attività illecite;
- 2.7. l'ospitalità, anche temporanea, a terzi non facenti parte del proprio nucleo familiare, senza la preventiva autorizzazione del Servizio competente del Comune;
- 2.8. la mancata o non tempestiva comunicazione delle intervenute variazioni delle condizioni abitative, economico/sociali e familiari del proprio nucleo;
- 2.9. non osservi le prescrizioni contenute nel "Patto di servizio" e non partecipi ai progetti di inclusione predisposti dal Comune con il programma di recupero dell'autonomia economica e sociale;
- 2.10. la mancata presentazione della domanda di assegnazione di un alloggio SAP ad ogni Avviso pubblico utile, indetto nell'Ambito territoriale del piano di zona in cui l'assegnatario risiede o svolge la propria attività lavorativa prevalente;
- 2.11. la rinuncia ad una assegnazione di una unità abitativa destinata a servizi abitativi pubblici (SAP) a suo favore;
- 2.12. il mancato pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori.

Art. 21

Decadenza dal servizio abitativo transitorio

1. L'assegnatario decade dall'assegnazione del servizio abitativo transitorio qualora:
 - 1.1. il suo nucleo familiare superi la soglia ISEE prevista quale requisito richiesto per l'accesso ai servizi abitativi pubblici ex art. 7 del Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i.;
 - 1.2. non permangano i requisiti prescritti per l'accesso ai servizi abitativi pubblici.

Art. 22

Conseguenze per il mancato rilascio del servizio abitativo transitorio

1. Qualora l'assegnatario, decorso il termine di scadenza del periodo di durata stabilito nel contratto di locazione dell'unità abitativa assegnata, ovvero anche in assenza di rinnovo del contratto S.A.T., non provveda a rilasciare l'alloggio e permanga nell'abitazione senza averne alcun titolo, tale azione sarà configurata quale occupazione illegittima con conseguente attivazione delle procedure amministrative, in via di autotutela, a difesa dell'immobile e che comporterà l'adozione di specifico provvedimento da parte del Dirigente del Settore competente o altra Autorità dell'Ente.
2. La permanenza illegittima dell'assegnatario comporterà, altresì, l'inserimento del medesimo nella banca dati degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge Regionale Lombardia 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i., che prevede l'esclusione del soggetto dalla possibilità di accesso ai servizi abitativi pubblici per eventi di occupazione abusiva compiuti negli ultimi cinque anni.

TITOLO VI
Disposizioni finali, abrogazione e vigenza

Art. 23
Debito informativo

1. Il Comune, o altro ente gestore preposto, provvede alla compilazione del modulo informativo entro 30 giorni dalla data di assegnazione o cessazione del servizio abitativo transitorio.
2. I dati e le informazioni dell'anagrafe utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della Regione ai sensi dell'art. 5, comma 5, della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i..

Art. 24
Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., alla Legge 8 luglio 2016, n. 16 e s.m.i., al Regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4 e s.m.i., alla Delibera di Giunta Regionale n. XI/6101 del 14 marzo 2022 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 25
Abrogazione

1. Il regolamento dei servizi abitativi transitori e il relativo Allegato 1 – Criteri di valutazione, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 22 febbraio 2022, ed esecutiva il 17 marzo 2022, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione.

Art. 26
Aggiornamenti

1. Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del regolamento e del suo allegato, o sulle materie dagli stessi disciplinate, è attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in essi contenute.

Art. 27
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente regolamento e suo allegato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale

Art. 28
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento per l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi transitori, e il relativo Allegato 1 (Criteri di valutazione), entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione.

Sesto San Giovanni, _____2024



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

ALLEGATO 1

CRITERI DI VALUTAZIONE

1. CONDIZIONI FAMILIARI		
1a. DISABILITÀ certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali o handicap grave (art. 3 comma 3, L. 5 febbraio 1992, n.104):		
	a1) Disabilità al 100% CON accompagnamento o handicap grave CON accompagnamento	10
	a2) Disabilità al 100% SENZA accompagnamento o handicap grave SENZA accompagnamento;	9
	a3) Disabilità dal 66% al 99%.	8
1b. ANZIANI		
	Nuclei familiari composti esclusivamente da più di un componente che abbiano tutti superato i 65 anni di età alla data di presentazione della domanda;	5
1c. PERSONA SOLA		
	c1) con minori conviventi. nuclei familiari formati dal genitore singolo i cui figli conviventi siano tutti minorenni. NON CUMULABILI CON IL PUNTO (c2)	10
	c2) Nuclei famigliari di un solo componente NON CUMULABILI CON IL PUNTO (c1)	9
1d. NUCLEO FAMIGLIARE		
	d1) famiglia con presenza di figli tutti minorenni e conviventi.	8
	d2) famiglia con presenza di figli minorenni e maggiorenni conviventi.	6
2. CONDIZIONI ABITATIVE		
2a. Nuclei famigliari che <u>abbiano rilasciato l'alloggio da non più di 6 mesi</u> alla data di presentazione della domanda e che permangono in una situazione di precarietà abitativa		
	a1) a causa di inagibilità dovuta ad evento calamitoso, dichiarata da organismo tecnicamente competente	25
	a2) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole nel pagamento del canone di locazione, accertata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero	20



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

	delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2016 o ai sensi di altre normative statali, regionali o deliberazioni comunali.	
	a3) a seguito del decreto di trasferimento di proprietà emesso da non più di sei mesi dalla data della domanda a patto che il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole, accertata come al punto a2).	15
2b. Nuclei familiari che <u>debbano forzatamente rilasciare l'alloggio</u> in cui abitano:		
	b1) a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, accertata come al punto a2).	10
	b2) a seguito del decreto di trasferimento di proprietà emesso da non più di sei mesi dalla data della domanda a patto che il mancato pagamento sia dovuto a morosità incolpevole, accertata come al punto a2).	5
3. CONDIZIONI DI EMERGENZA E GRAVITÀ SOCIALE		
3a. nuclei familiari privi di alloggio in situazione di condizione abitativa di emergenza <u>con oneri di accoglienza temporanea a carico del Comune</u> o in ogni caso segnalati ai fini dell'accesso al SAT da parte del Settore Servizi Sociali o del Settore Servizi abitativi;		25
3b. nuclei familiari <u>privi di alloggio in situazione di forte fragilità attestata dall'Autorità Giudiziaria o dal Servizio Sociale comunale</u> , che necessitano in ogni caso di urgente sistemazione abitativa, segnalati ai fini dell'accesso al SAT da parte del Settore Servizi Sociali o del Settore Servizi abitativi		20
3c. nuclei familiari <u>soggetti a sfratto esecutivo seguiti dagli uffici comunali</u> nell'ambito di iniziative di contenimento sfratti, segnalati ai fini dell'accesso al SAT da parte del Settore Servizi Sociali o del Settore Servizi abitativi;		15

Nel caso di domande con pari punteggio, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri di priorità:

1. punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
2. punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
3. valore ISEE inferiore.